

Imposta di bollo pari a Euro 64,00 assolta
in modo virtuale ex art. 15 dpr 642/72 -
Autorizzazione nr. 24699/17 dell'Agenzia
delle Entrate-Ufficio Territoriale di Trento
rilasciata il 22/03/2017 (dichiarazione di
"TRENTINO DIGITALE S.p.A.")

**REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE
TRENTINO DIGITALE S.p.A.**

**CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE
DEL TRENINO-ALTO ADIGE
E LA SOCIETÀ TRENINO DIGITALE S.P.A.
PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ICT UTILIZZATI DAL CONSIGLIO
REGIONALE**

CONVENZIONE

per l'erogazione dei Servizi ICT utilizzati dal Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige

Tra le Parti:

- ing. Kussai Shahin, nato a Damasco, Siria, il 17 agosto 1967 nella sua qualità di Direttore Generale, procuratore speciale, della Società Trentino Digitale S.p.A., con sede in Trento - via G. Gilli n. 2, capitale sociale Euro 6.433.680,00 interamente versato, iscritta presso la cancelleria del Tribunale di Trento in data 12 maggio 1983, al n.7875 vol. XVII del Registro delle Società, ed alla Camera di Commercio di Trento al n. 108369, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, di seguito indicata anche come “Società”;
 - dott. Josef Noggler, nato a Malles/Mals il 10 marzo 1957 nella sua qualità di Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, con sede legale in Trento, Codice Fiscale e Partita IVA n. 80013030228, di seguito indicata anche come “Consiglio”;
- di seguito congiuntamente anche le “Parti”

PREMESSO CHE

- Trentino Digitale S.p.A. è la società sottoposta a direzione e coordinamento della Provincia Autonoma di Trento costituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Provinciale n. 10/1980 per la gestione del “S.I.E.P.” (Sistema Informativo Elettronico Provinciale), oggi “Sistema informativo elettronico trentino (SINET)” ai sensi dell'art. 5 della Legge Provinciale n. 16/2012, esteso a tutti gli enti del territorio provinciale e costituito dal complesso dei dati e informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 di data 29 febbraio 2008 Trentino Digitale è individuata come società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove

tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico trentino;

- con particolare riferimento ai servizi di rete e telecomunicazioni, con l'articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, si stabilisce che la Provincia riconosce la larga banda quale fattore primario dello sviluppo economico e sociale del territorio provinciale usufruibile dalle comunità, dalle imprese e dai singoli, e quale strumento per favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni ad ordinamento regionale e provinciale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
- con delibera di G.P. 207 dd 14 febbraio 2020 la PAT ha approvato lo schema di Convenzione per la *governance* della Società Trentino Digitale S.p.A., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (pienamente efficace con data 25 agosto 2020) avente come obiettivo quello di disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato, da parte dei soci, dei poteri di indirizzo e controllo sulla società *in-house*, in continuità con le convenzioni precedentemente stipulate con le società di sistema dalla cui fusione è nata Trentino Digitale (Convenzione P.A.T. – Informatica Trentina S.p.A. n. di raccolta n. 42376 di data 24 maggio 2013 e Convenzione P.A.T. – Trentino Network S.r.l. n. di raccolta 38578 di data 18 maggio 2009 e successivi atti aggiuntivi) e per regolare ambiti e condizioni della prestazione di servizi da parte della società;
- Trentino Digitale è, pertanto, la società di sistema preordinata alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico trentino in coerenza con quanto disposto dagli strumenti pubblici di pianificazione e programmazione;
- la Provincia autonoma di Trento, con propria delibera n. 205 del 2018 "*Trentino Digitale: contesto e attività del processo di digitalizzazione del sistema pubblico trentino*" ha identificato la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell'informazione dell'amministrazione digitale individuando aree e progetti di sviluppo, evolutivi ed innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico trentino utili all'attuazione dell'Agenda Digitale Trentina;
- Trentino Digitale, dispone di due Data Center che, all'esito della classificazione effettuata da AGID, sono risultati appartenere al "Gruppo A" e qualificata da AGID come CSP (Cloud Service Provider), e ha avviato le attività necessarie per il conseguimento delle nuove

qualificazioni dell’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale ACN) nell’ambito della strategia “Cloud Italia”, conformemente a quanto disposto dagli obiettivi della P.A.T.;

- il “Codice dei contratti pubblici” approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU, all’art. 5 rubricato “*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico*”, stabilisce che l’applicazione del codice è esclusa per gli affidamenti disposti a favore dei soggetti *in house*;
- il nuovo codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023 dispone quanto segue all’art. 7 comma 2: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (...)*”;
- nel quadro organizzativo e normativo sopra indicato, la Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2020, n. 82, ha approvato (con i relativi allegati comprese le condizioni generali di servizio) lo schema di convenzione per la “governance” di Trentino Digitale S.p.A. (ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”) e ha aderito alla convenzione, autorizzando il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige alla sottoscrizione della medesima convenzione;
- ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il Presidente della Regione rappresenta la Regione;
- ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, il Consiglio regionale è organo della Regione riconducibile, sotto un profilo finanziario, al sistema amministrativo/finanziario regionale, e partecipa assieme alla Giunta regionale - e attraverso quest’ultima nell’ambito dei rapporti tra organo legislativo ed esecutivo del medesimo Ente - alla funzione di indirizzo e controllo sulla società Trentino Digitale S.p.A.;
- per lo svolgimento della propria attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, il Consiglio regionale necessita di servizi ICT che possono essere offerti anche dalla società Trentino Digitale S.p.A., in un contesto di agenda digitale locale e nell’ambito della convenzione (e relativi allegati) di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 2020, della quale il Consiglio regionale - quale organo della Regione

Trentino-Alto Adige - deve tenere conto;

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

La presente Convenzione definisce i principali ambiti di attività che Trentino Digitale si impegna a realizzare, tramite singoli atti di incarico, in favore del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige, come di seguito indicati:

- a. la gestione e l'implementazione dell'infrastruttura del sistema di comunicazione elettronico, i servizi tecnologici e professionali operanti su essa, ivi comprese attività e infrastrutture di Data Center;
- b. la fornitura dei servizi di connettività di rete locale, geografica e alla rete Internet;
- c. l'erogazione di servizi continuativi necessari al funzionamento amministrativo dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema PagoPA per i pagamenti elettronici, il sistema SGF per la gestione della fatturazione elettronica passiva verso lo SDI nazionale, il servizio per tutte le caselle di posta elettronica certificata PEC, il sistema di protocollo informatico federato e gestione documentale PìTre, la gestione delle firme digitali, la gestione delle infrastrutture di data center);
- d. lo sviluppo/sperimentazione di nuovi sistemi/servizi oppure evoluzione dei sistemi esistenti nei seguenti ambiti:
 - infrastrutture ed integrazioni digitali;
 - software e piattaforme digitali;
 - servizi di supporto applicativo, manutenzione correttiva, adeguativa, migliorativa ed evolutiva;
 - supporto all'utenza;
 - servizi professionali ed attività specialistiche inerenti i sistemi informativi, servizi di consulenza finalizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a valutazioni preliminari ed impostazione di nuove iniziative, attività di conduzione progetti, interventi di integrazione di sistemi ed altre attività di consulenza correlate alle infrastrutture di tecnologia delle informazioni e delle comunicazioni;
 - cyber security;

- e. la programmazione e monitoraggio: l'erogazione di servizi professionali di consulenza, supporto e monitoraggio per la programmazione e pianificazione degli interventi relativi ai sistemi informativi e di rete del Consiglio e delle attività relative alla presente Convenzione.

Articolo 2

(Durata)

La presente Convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 3

(Conferimento degli incarichi)

Gli incarichi previsti all'articolo 1 sono conferiti dal Consiglio alla Società previa definizione puntuale degli interventi, nonché specifica proposta tecnico-economica, formulata nel rispetto delle modalità tecnico organizzative previste dalla presente Convenzione, per addivenire alla conclusione di specifici Atti Esecutivi di gestione con le modalità di seguito indicate.

L'Atto Esecutivo costituisce il documento contrattuale che, in relazione ad ogni singolo intervento, impegna le due Parti e che contiene i seguenti elementi minimi:

- a. individuazione e descrizione di dettaglio degli oggetti dell'intervento;
- b. esplicitazione dei livelli di servizio;
- c. tariffe, prezzi unitari ed elementi quantitativi utilizzati per la determinazione dei corrispettivi;
- d. corrispettivi certi e/o presunti;
- e. eventuali costi da rimborsare;
- f. termini di fatturazione e pagamento;
- g. data di attivazione dei servizi, tempi di esecuzione e termini di consegna, sia intermedi che finali;
- h. obblighi specifici delle Parti e connesse responsabilità, se diversi e/o integrativi da quelli di cui alla presente Convenzione;
- i. modalità di accertamento della regolare esecuzione e/o del collaudo;
- j. eventuali attività specifiche di formazione ed addestramento degli utenti;
- k. determinazione delle eventuali penali applicabili, sulla base dei criteri stabiliti

nella presente Convenzione.

Gli Atti Esecutivi sono redatti dalla Società e/o dal Consiglio in collaborazione e contraddittorio e sottoscritti da entrambe le Parti. La Società si impegna a fornire al Consiglio tutti gli elementi utili per la programmazione delle azioni.

Per assicurare la piena rispondenza delle attività della Società alle necessità del Consiglio, gli Atti Esecutivi che non comportano una variazione dei corrispettivi, potranno essere oggetto di modifiche convenute tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza.

Articolo 4

(Programmazione e monitoraggio)

Al fine di monitorare l'andamento delle attività e programmare gli interventi di sviluppo, viene istituito un Tavolo di Coordinamento composto da due rappresentanti di Trentino Digitale e due del Consiglio, nominati dalle rispettive Parti entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Il Tavolo, che si riunisce di norma semestralmente, o a seguito della richiesta di una della due Parti, avrà il compito di rilevare le necessità di sviluppo di nuove iniziative progettuali, deciderne la programmazione, valutare le proposte di pianificazione prodotte dalla Società ed eventualmente individuare i progetti di sviluppo, monitorare l'avanzamento dei progetti, l'adeguatezza delle prestazioni, nonché ogni aspetto riguardante l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 5

(Modalità di erogazione dei servizi)

L'attivazione, gli orari di erogazione dei servizi, i livelli di servizio e l'accesso all'assistenza saranno regolamentati nelle specifiche proposte tecnico-economiche in funzione del servizio fruito dal Consiglio.

La Società non garantirà i livelli di servizio indicati nelle specifiche proposte tecnico-economiche in caso di eventi disastrosi (quali a titolo esemplificativo, incendi, calamità naturali, atti di vandalismo), cause di forza maggiore e comportamenti attinenti a usi impropri delle apparecchiature e dei sistemi informativi.

In caso di inadempimento alle prestazioni commissionate il Consiglio contesterà a Trentino Digitale, entro i 60 (sessanta) giorni lavorativi dall'invio del relativo report, l'inadempienza con

invito a controdedurre entro i 15 (quindici) giorni successivi. Il Consiglio, all'esito della valutazione delle controdeduzioni formulate da Trentino Digitale, assumerà le decisioni in merito all'applicazione delle eventuali penali previste per l'inadempimento eventualmente accertato.

Trentino Digitale non sarà ritenuta responsabile in caso di mancata esecuzione degli interventi commissionati dovuta a causa di interruzioni di erogazione della energia elettrica od altri fatti alla stessa non imputabili.

Si conviene che le comunicazioni fra il Consiglio e la Società relative alle richieste di attivazione, spostamenti, modifica, integrazione, aggiornamento, dismissione ecc. dei servizi oggetto della presente Convenzione, avverranno, di norma, attraverso un sistema di ticketing che la Società metterà a disposizione del Consiglio.

Resta inteso che, previo accordo tra le Parti, potranno essere utilizzati strumenti di comunicazione diversi.

Articolo 6 (Corrispettivi)

I corrispettivi per le prestazioni della Società, nonché le modalità di determinazione di tali corrispettivi, le modalità di fatturazione e pagamento, saranno quelle indicate nell'Articolo 7 salvo diverse modalità concordate e indicate nei singoli Atti Esecutivi.

Articolo 7 (Fatturazione e modalità di pagamento)

Trentino Digitale provvederà a fatturare i corrispettivi secondo quanto di seguito indicato:

- in forma trimestrale posticipata se in modalità “a canone” per i servizi continuativi;
- trimestralmente posticipato se in modalità “a tempo e spesa”, sulla base di un rapporto di attività in cui si darà evidenza di quanto svolto durante l'incarico, nonché delle giornate e risorse professionali impiegate;
- a consuntivo alla conclusione delle singole attività concordate se in modalità “una tantum” sulla base di un rapporto di attività in cui si darà evidenza di quanto svolto durante l'incarico.

I corrispettivi previsti dovranno essere corrisposti a Trentino Digitale Spa entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario.

Per il pagamento dovrà essere utilizzata la modalità PagoPa seguendo le indicazioni riportate sull'avviso di pagamento allegato alla fattura elettronica.

La Società, dovrà rendere tempestivamente note al Consiglio le variazioni che si verificassero circa le modalità di pagamento di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, Trentino Digitale non potrà sollevare eccezioni in ordine ai pagamenti effettuati.

Ciascuna fattura, che dovrà contenere il riferimento alla Convenzione e alla singola prestazione/servizio, dovrà essere intestata a Consiglio Regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol C.F. 80013030228, Codice Univo Ufficio: UFCFTH.

Articolo 8

(Attività a carico del Consiglio)

Per consentire a Trentino Digitale l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, il Consiglio dovrà assicurare alla Società il necessario apporto informativo, anche di carattere tecnico, e documentale riguardante la materia oggetto della presente Convenzione, nonché rendere disponibile il parco software in formato sorgente, ed eventuali diritti di sub licenza d'uso del software ove è applicabile, per i servizi di gestione di cui alle finalità della presente Convenzione.

A tal fine il Consiglio nominerà un responsabile/referente al quale Trentino Digitale farà riferimento per l'espletamento delle attività.

Articolo 9

(Responsabile di Trentino Digitale)

La Società dovrà nominare un responsabile del coordinamento delle attività di cui alla presente Convenzione, con la funzione di gestire i rapporti con il responsabile/referente nominato dal Consiglio.

Il responsabile della Società dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le Parti ed essere munito dei necessari poteri per la gestione contrattuale.

La Società indicherà altresì, nelle proposte tecnico-economiche presentate, i riferimenti tecnico-operativi per i servizi/prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10

(Disposizioni in merito alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati)

Il Consiglio, in qualità di Titolare del trattamento, nominerà la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, in relazione ai singoli servizi implicanti trattamento di dati personali e per i quali il trattamento dei dati personali è necessario ai fini della fornitura del servizio.

Trentino Digitale, per i servizi per i quali sarà nominata Responsabile del trattamento, si impegna sin d'ora al rigoroso rispetto delle prescrizioni del presente documento con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile, della normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo.

La nomina a Responsabile del trattamento avrà durata pari alla durata dell'Atto esecutivo relativo al singolo servizio fornito, per il quale la nomina si rende necessaria, e sue eventuali successive proroghe, venendo parimenti meno in caso di risoluzione o recesso unilaterale dall'Atto esecutivo, ove consentito.

Articolo 11

(Prestazioni esterne)

Fatto salvo il divieto espresso e assoluto della cessione a terzi della presente Convenzione, Trentino Digitale, assumendo ogni responsabilità in merito e rimanendo comunque garante della regolare esecuzione delle prestazioni, può avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di procedure di scelta del contraente con la pubblica amministrazione, di soggetti esterni e di imprese qualificate per l'attuazione delle iniziative programmate in applicazione della presente Convenzione.

Articolo 12

(Regolamento diritto di sciopero)

Trentino Digitale assicura la gestione dei sistemi relativa agli eventuali servizi considerati essenziali ai sensi della Legge n. 146/90 e ss.mm., concernente il diritto di sciopero.

Il Consiglio si impegna a comunicare per quali applicazioni dei sistemi informatici del medesimo dovrà essere applicata tale disciplina, mentre Trentino Digitale, entro 60 giorni da detta comunicazione, si impegna a definire le modalità di erogazione dei servizi nei casi di sciopero.

Articolo 13

(Responsabilità e obblighi nei confronti dei dipendenti e in materia di sicurezza)

Trentino Digitale ed il Consiglio si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Trentino Digitale è tenuta ad adottare, nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte del Consiglio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge, per garantire l'incolumità sia delle persone addette all'esecuzione della convenzione che dei dipendenti, studenti, collaboratori del Consiglio e dei terzi.

Trentino Digitale deve farsi carico di segnalare tempestivamente al Consiglio eventuali problematiche riscontrate durante l'esecuzione della convenzione.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il Consiglio promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi interferenziali durante la fase di esecuzione della presente Convenzione per quanto attiene alle attività svolte presso luoghi di cui il Consiglio ha la disponibilità giuridica. A tal fine il Consiglio, in funzione delle attività concretamente realizzate, mette a disposizione il DUVRI che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per quanto non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituirà sua parte integrante e sostanziale. Il Consiglio è in ogni caso tenuto a comunicare alla Società ogni modifica delle situazioni di esecuzione della convenzione che comporta la necessità di adeguare il DUVRI in funzione del mutato quadro di rischio.

Allo stesso modo Trentino Digitale promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi durante la fase di esecuzione della convenzione per quanto attiene alle attività svolte presso luoghi di cui Trentino Digitale ha la disponibilità giuridica.

A tal fine Trentino Digitale, in funzione delle attività concretamente realizzate, elabora il DUVRI che indica le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, ove elaborato e per quanto non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituirà sua parte integrante e sostanziale.

Trentino Digitale è in ogni caso tenuta a comunicare al Consiglio ogni modifica delle situazioni di esecuzione della convenzione che comporta la necessità di adeguare il DUVRI in funzione del mutato quadro di rischio.

Articolo 14

(Brevetti, diritti d'autore e proprietà intellettuale)

Il Consiglio non assume alcuna responsabilità nel caso Trentino Digitale usi, senza adeguata autorizzazione, dispositivi e soluzioni tecniche di cui terzi abbiano ottenuto la privativa.

Trentino Digitale terrà indenne il Consiglio da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni da chiunque pretesi a seguito di violazioni di diritti d'autore o di marchi italiani o stranieri conseguenti a fatto o colpa esclusivi di Trentino Digitale nell'esecuzione dei servizi oggetto della singola Convenzione.

Il codice sviluppato e la relativa documentazione realizzati per conto del Consiglio sono di proprietà esclusiva del Consiglio; qualora tale codice non fosse gestito attraverso repository messo a disposizione dal Consiglio, dovrà essere consegnato al medesimo allo scadere della presente Convenzione.

Articolo 15

(Definizione delle controversie e Foro competente)

Tutte le contestazioni che entrambe le Parti intendano formulare, a qualsiasi titolo, relativamente alle attività inerenti la presente Convenzione dovranno essere comunicate mediante P.I.Tre/PEC ed essere debitamente documentate.

Tali contestazioni dovranno essere formulate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui Trentino Digitale od il Consiglio abbiano avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

La documentazione a supporto della contestazione formulata dovrà essere trasmessa, nei modi sopra descritti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione della contestazione.

La Parte a cui è trasmessa la contestazione formulerà le proprie controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della documentazione a supporto della contestazione.

Le Parti dichiarano che per ogni controversia inerente alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trento.

Articolo 16

(Osservanza del codice etico e di comportamento)

Le Parti si impegnano per sé e per gli eventuali terzi soggetti di propria fiducia (dipendenti, collaboratori, sub-fornitori, ecc.) di cui eventualmente si avvalgono nell'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, al pieno rispetto del d.lgs. 231/2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti improntano la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ai principi contenuti nei rispettivi Codici Etici/Modelli Organizzativi, pubblicati sui rispettivi siti www.trentinodigitale.it e www.consiglio.regione.taa.it/it/banche-dati/page-1352.asp, che dichiarano di conoscere ed accettare e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

In caso di inadempimento/inosservanza delle Parti e/o dei terzi (dipendenti, collaboratori, sub-fornitori, ecc.), rispetto agli impegni relativi al d. lgs 231/2001, nonché, più in generale, nel caso vengano posti in essere comportamenti che potrebbero determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001, ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Resta ferma l'esclusiva responsabilità della Parte e/o di terzi incaricati, sotto tutti i profili, penali e civili, relativamente a tale inadempimento/inosservanza.

Le parti informano, altresì, che adottano e tengono costantemente aggiornato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 17

(Recesso)

Le parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione, qualora vengano meno i presupposti di fatto e di diritto posti alla base della stessa, ovvero si siano modificati gli interessi pubblici perseguiti, previa comunicazione alla controparte mediante P.I.Tre/PEC con un preavviso di almeno 120 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione stessa alla data prevista per il recesso.

In caso di recesso, non potranno essere definiti nuovi Atti Esecutivi mentre saranno portati a conclusione quelli già stipulati, salvo specifici accordi tra le parti.

Articolo 18

(Norma di salvaguardia)

Le Parti convengono fin d'ora ad adoperarsi in buona fede per approntare eventuali integrazioni ai servizi, in relazione a nuovi sviluppi applicativi e a ulteriori modifiche del parco software gestito, in ordine ad esigenze di gestione e sviluppo dei sistemi informatici del Consiglio. Modifiche in aumento o in diminuzione ai servizi oggetto della presente Convenzione potranno essere giustificate altresì da scelte scaturite da esigenze strutturali o da fabbisogni contingenti che dovessero emergere per una delle parti.

Articolo 19

(Intervenuta disponibilità strumenti centrali di committenza e affidamenti a soggetti terzi)

Ai sensi dell'art. 192, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, in corso di esecuzione della presente Convenzione, i servizi di cui agli Atti Esecutivi verranno erogati in base a principi di congruità e convenienza economica.

Il Consiglio si riserva di recedere dalla presente Convenzione totalmente o parzialmente qualora accerti la disponibilità attraverso gli strumenti (mercato elettronico, convenzioni, ecc..) messi a disposizione da parte delle centrali di committenza (APAC e/o CONSIP S.p.A.) di condi-

zioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate da Trentino Digitale nel caso in cui questa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a detti strumenti.

Il recesso diviene operativo secondo le modalità stabilite dall'art. 17. In caso di recesso vengono corrisposte a Trentino Digitale le prestazioni regolarmente eseguite.

Il Consiglio, per ragioni di opportunità o convenienza, si riserva il diritto di rivolgersi a soggetti terzi in relazione all'attuazione di servizi e/o attività non previsti o non attuati a mezzo della presente Convenzione.

Articolo 20

(Obbligo di riservatezza, informativa sul trattamento dei dati)

Le notizie relative ai servizi di cui alla presente Convenzione, comunque venute a conoscenza delle Parti o di chiunque collabori alle loro attività, non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere utilizzate, da parte delle medesime o da parte di chiunque collabori alle loro attività, per fini diversi da quelli previsti in Convenzione.

Le parti sono consapevoli e accettano che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i propri dati personali siano trattati in relazione alle finalità connesse alla stipulazione della presente Convenzione e ai relativi adempimenti di legge, compresa la pubblicazione sulla pagina web "Amministrazione trasparente" del Consiglio, dei dati che non siano coperti da riservatezza e segretezza per espressa pattuizione scritta tra le Parti.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto comunque di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice Privacy decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm.

Articolo 21

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

Sono a carico di Trentino Digitale gli oneri fiscali relativi alla presente Convenzione, ad eccezione di quelli che, per legge, fanno carico al Consiglio.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è suddiviso fra entrambe le parti. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale – autorizzazione n.d.d. da Trentino Digitale e riaddebitata al 50% alla controparte.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto ha per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Articolo 22

(Articolazione della Convenzione)

La presente Convenzione si compone di numero 22 (ventidue) articoli che, sottoscritti dalle parti contraenti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
IL PRESIDENTE
- dott. Josef Noggler -

Trento,

TRENTINO DIGITALE S.p.A.
IL DIRETTORE GENERALE
- ing. Kussai Shahin -

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 di data 19 luglio 2023